

A TUTTI I COMANDANTI DELLE IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

Oggetto: **Sorveglianza sanitaria su imbarcazioni da diporto in transito**

- Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale di Sanità di stato di pandemia da Covid-19,
- Tenuto conto dell'Art. 43 (misure sanitarie supplementari) del Regolamento Sanitario Internazionale,
- Visto il DPCM 11/06/2020, Art.6, che ha previsto la riapertura delle frontiere da paese UE, dell'area Schengen, Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, e Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano,
- Valutata l'esigenza di garantire l'Opportuna sorveglianza sanitaria anche sul naviglio da diporto, ad integrazione e parziale rettifica della nota n.0019809- 08/06/2020 – DGPRE – MDS – P

si dispone

fino alla cessazione della pandemia COVID-19, che i comandanti delle imbarcazioni e navi da diporto, provenienti da porti nazionale e che abbiano effettuato una navigazione superiore alle 6 ore, o provenienti da porti di paesi stranieri tra quelli compresi nell'Art. 6 del DPCM 11/06/2020, compilino l'allegata dichiarazione marittima di sanità per il diporto e la trasmettano via mail (usma.reggiocalabria@sanita.it) o via pec (usmaf-ct-utrc@postacert.sanita.it), o con altro mezzo, all'ufficio di sanità marittima competente.

In assenza di risposte negative al questionario semplificato, l'imbarcazione da diporto è da considerarsi automaticamente in libera pratica sanitaria.

In caso contrario occorrerà attendere il Nulla Osta dell'Autorità Sanitaria da diporto, che nel caso, sarà contattata anche per le vie brevi dal Comandante della nave/imbarcazione.

Sono esentate dalla richiesta della libera pratica sanitaria le imbarcazioni che fanno rientro nello stesso porto da cui sono partite, a patto che durante la navigazione non abbiano imbarcato altre persone in operazioni off shore o di soccorso in mare.

TO ALL THE CAPTAINS OF BOATS AND PLEASURE SHIPS

Subject: **Health surveillance on pleasure boats in transit**

- Given the statement of the World Health Organization of pandemic state from Covid-19,
- Taking into account Art. 43 (additional health measures) of the International Health Regulation,
- Given the DPCM 11/06/2020, Art.6, which envisaged the reopening of borders from EU country, Schengen area, Great Britain and Northern Ireland, Andorra, and Monaco, Republic of San Marino and Vatican City State,
- Assessed the need to ensure the appropriate health surveillance also on the pleasure ship, integration and partial adjustment of the note n.0019809- 08/06/2020 – DGPRE – MDS – P

you have

until the cessation of the COVID-19 pandemic, that the commanders of the boats and pleasure ships, coming from national ports and who have sailed more than 6 hours, or from ports of foreign countries among those included in Art. 6 of the DPCM 11/06/2020, complete the attached maritime declaration of health for pleasure and send it by email (usma.reggiocalabria@sanita.it) or via pec (usmaf-ct-utrc@postacert.sanita.it), or by other means, to the relevant maritime health office.

In the absence of negative answers to the simplified questionnaire, the pleasure boat is automatically considered in free health practice.

Otherwise it will be necessary to wait for the Osta Of the Recreational Health Authority, which in the case, will also be contacted for the short routes by the Commander of the ship/boat. Boats returning to the same port from which they departed are exempt from the request for free medical practice, provided that no other people have boarded offshore or rescue operations during sailing.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO SANITA' MARITTIMA, AREA E DI FRONTIERA

ITALIAN MINISTRY OF HEALTH

HEALTH PORT AUTHORITY

MINISTÈRE ITALIEN DE LA SANTÉ

AUTORITÉ PORTUAIRE SANITAIRE

DICHIARAZIONE MARITTIMA DI SANITÀ PER IL DIPORTO

Da completare e trasmettere all'autorità sanitaria marittima da parte dei comandanti delle barche da diporto sotto i 24 metri che arrivano da porti Italiani, di Paesi dell'UE, di Stati dell'Area Schengen, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Maritime Declaration of Health

To be completed and submitted to the competent health port authority by the masters of pleasure craft under 24 metres arriving from ports of Italy, EC countries, Schengen area states, Great Britain and Northern Ireland, Andorra and the Principality of Monaco, Republic of San Marino and the Vatican City state.

Declaration Maritime de Santé

À remplir et à transmettre à l'autorité sanitaire maritime par les capitaines de bateaux de plaisance (de moins de 24 mètres) arrivants des ports de l'Italie, des pays de l'UE, des États de l'espace Schengen, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, d'Andorre et de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin et de l'État de la Cité du Vatican.

nome della nave / ship's name / nom du navire _____

bandiera / flag / pavillon _____ imo _____ mmsi _____

cell / call sign _____

partita da / sailed from / depart de _____

data / date _____ / _____ / _____

scali intermedi / intermediate ports / ports intermédiaires

prevista arrivare nel porto di / arrivino in the port of / en arrivant dans le port de

in data (tempo di arrivo previsto) / in date (eta) / en date (eta) _____

prevista per ripartire per / expected departure to / depart prévu vers _____

data / date _____ / _____ / _____

Il sottoscritto / *che undersigned/ le soussigné*

nome e cognome del comandante / *master's name and surname/ nom et ppénom du capitaine* _____

mail _____

cell / *mobile/ mobile* _____

numero equipaggio/number of crew members/ *le nombre de mem8res de l"équipage* _____

numero passeggeri /number of passengers/ *nombre de passagers* _____

come da allegato 1/ *see annex 1/ conformément à l'annexe 1*

dichiaro quanto segue/ *i declare that/ ie dèclare que:*

- 1) i passeggeri e i membri dell'equipaggio al momento godono di buona salute e nessuno di loro ha avuto contatti stretti con persone risultate positive per infezione da covid-19 o con persone affette da altra malattia infettiva e nessuno ha manifestato sintomi di possibile malattia infettiva negli ultimi 14 giorni

passengers and crew members Eurrentl y are in good health and none of them have had close contacts with peopl e resulting positive due to covid-19 infection or othEr infectious disease and none of them has shown stmptoms of possible infectious disease in the last 14 oays

les passagers et les membres d'équipage sont actuellEment en bonne santé et aucun d'entre eux n'a eu de contact étroit avfc des personnes testées positives pour une infection à la covid-19 ou avec des personnes atteintes d'une autre maladie infectieuse et aucun d'entre eux n'a présenté de symp tômes d'une éventuelle maladie infectieuse au cours des 14 derniers jours

si/yes/ oui no/no/non

2} tutti i membri dell'equipaggio ed i passeggeri

- A) sono a bordo da più di 14 giorni oppure
B) provengono direttamente dall'Italia o da paesi dell'unione europea, stati dell'area schengen, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano o hanno ivi soggiornato ininterrottamente per i 14 giorni precedenti l'imbarco e non hanno toccato posti diversi durante il viaggio di arrivo

all crew members and passengers

a) have been on board for more than 14 days or

- 8] *come directly from Italy or from others European Union countries, Schengen area states, Great Britain and Northern Ireland, Andorra and the principality of Monaco, Republic of San Marino and Vatican City State or have remained in these countries for 14 days prior boarding and have not visited different places during the arrival journey*

tous les membres de l'équipage et les passagers

A) *ont été à bord pendant plus de 14 jours ou*

- B) *proviennent directement d'Italie ou d'autres pays de l'union européenne, des états de l'espace schengen, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'Andorre et de la principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin et de l'état de la Cité du Vatican ou sont restés dans ces pays pendant 14 jours avant l'embarquement et n'ont pas visité différents endroits au cours du voyage*

si/yes/oui no/no/non

- 3) a bordo sono adottate procedure straordinarie di igiene e sanificazione onde prevenire la diffusione di possibili infezioni e, nei limiti del possibile, procedure di distanziamento sociale

extraordinary hygiene and sanitization procedures are adopted on board to prevent the dissemination of possible infections and, where possible, social spacing procedures

des procédures extraordinaires d'hygiène et d'assainissement sont adoptées à bord afin de prévenir la propagation d'éventuelles infections et, dans la mesure du possible, des procédures de distanciation sociale sont adoptées

si/yes/oui no/no/non

- 4) a bordo viene regolarmente effettuato il controllo della temperatura corporea a tutti i presenti almeno una volta al giorno e il valore rilevato viene annotato su apposito registro e comunicato solo se il valore è superiore o uguale a 37,5°C

on board body temperature is regularly controlled to all people at least once a day and the detected value is noted on the appropriate register and communicated to the authority only if the temperature is equal or higher than 37,5 °C

la température corporelle à bord est régulièrement contrôlée pour toutes les personnes au moins une fois par jour et la valeur détectée est notée sur le registre approprié et communiquée à l'autorité uniquement si la température est égale ou supérieure à 37,5 °C

si/yes/oui no/no/non

data/ date _____

firma del comandante / master signature/ signature du capitaine

qualora il comandante della nave / imbarcazione abbia risposto sì a tutte le domande riportate, la imbarcazione è da considerarsi in libera pratica sanitaria e può approdare a patto che lo stesso comandante si impegni a comunicare all'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai contatti riportati a seguire, ogni variazione dello stato di salute delle persone presenti a bordo (febbre, tosse, ricoveri ospedalieri per qualsiasi causa ecc.) o ogni circostanza ritenuta utile ai fini sanitari (compreso eventuali successive positività di pregressi contatti stretti).

nel caso sia stato risposto no almeno ad una delle domande del questionario il comandante deve immediatamente, prima dell'arrivo della nave / imbarcazione in porto, avvertire l'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera attendendo prima dell'approdo le determinazioni dell'USMAF.

if the captain of the ship / boat has answered yes to all the questions above, the boat has to be considered in free health practice and landing is possible, provided that the captain undertakes to communicate to the maritime, air and border health authority and to the contacts reported to follow, any change in the state of health of the people on board (fever, cough, hospitalizations for any cause, etc.) or any circumstance deemed useful for health purposes (including any subsequent positivity of previous close contacts).

if only one "no" has been answered to the questions above, the captain must immediately, before the arrival of the ship/ boat in port, contact the maritime, air and border health authority and wait for provisions.

si le capitaine du navire/bateau a répondu **oui** à toutes les questions, le bateau est à considérer en libre pratique de santé et il pourrait accoster à condition que le commandant lui-même s'engage à communiquer au service de santé maritime, aérien et frontalier, aux contacts suivants, tout changement dans l'état de santé des personnes à bord (fièvre, toux, hospitalisation pour quelque raison que ce soit, etc.) ou toute circonstance jugée utile pour la santé (y compris tout contact étroit antérieur positif ultérieur).

si un seul "**non**" a été répondu aux questions ci-dessus, le capitaine doit immédiatement, avant l'arrivée du navire / bateau au port, contacter l'autorité sanitaire maritime, aérienne et frontalière et attendre les provisions.

usmaf / health office / bureau de la santé

telefono cellulare / mobile/ mobile:

mail: _____

ALLEGATO 1 / ANNEX 1/ ANNEXE 1

LISTA DELLE PERSONE PRESENTI A BORDO DELLA NAVE/ IMBARCAZIONE DA DIPORTO DENOMINATA

PEOPLE ON BOARD/SHIP'S A NAME

PERSONNES À BORD/NOM DU NAVIRE

DATA/DATE _____ IN PORTO A//À/ PORT AT/AU PORT A _____

NAVIGAZIONE DA /SAILING FROM/ NAVIGATION DE _____ A /TO/VERS _____

EQUIPAGGIO- PASSEGGERI	COGNOME	NOME	NAZIONALITA'	TEMPERATURA	A BORDO DAL	PROVENIENTE DA
CREW- PASSENGERS	SURNAME	NAME	COUNTRY	TEMPERATURE	ON BOARD SINCE	COMING FROM
EQUIPAGE- PASSAGERS	PRENOM	NOM	NATIONALITE'	TEMPÉRATURE	A' BORD DEPUIS	VENANT DE

Nota bene / please note / Notez s'il vous plaît

Il presente documento deve essere conservato a bordo ed esibito a richiesta della autorità sanitaria e delle altre autorità

This document must be kept on board and shown on request by the health authority and other

authorityce document doit être conservé à bord et exposé à la demande de l'autorité sanitaire et d'autres autorités



Il Ministro della Salute

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno;

EMANA
LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria)

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Art. 2

(Divieti di ingresso e transito)

1. All'elenco F dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia".

5 4 COLOMBIA

(Disposizioni finali)

- La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

RSA2048 bit



Il Ministro della Salute

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Preso atto della comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le Associazioni di categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali al settore interessato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza;

Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA
LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
 - b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2020.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

On. Roberto Speranza

SPERANZA ROBERTO

2020.08.16 15:42:36

On. SPERANZA ROBERTO

C-IT

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36

2020.08.16 15:42:36